



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 444 del 05/06/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 7 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

40) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA MORETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TOR LUPARA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 404 del 08/05/2026

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 553 pfi 25-26 avente ad oggetto: *“Condotta del sig. Andrea Moretti, calciatore tesserato per la Tor Lupara, che ha inoltrato a mezzo social network un messaggio privato dal contenuto offensivo nei riguardi dell'arbitro della gara A.S.D. Roma City – Tor Lupara del 15.11.2025”*, deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il **sig. Andrea Moretti**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tor Lupara, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in data 15.11.2025, dopo la disputa della gara A.S.D. Roma City F.C. – A.S.D. Tor Lupara valevole per il Campionato Juniores Regionale, inviato all'arbitro dell'incontro, tramite l'applicazione “Messenger” del social network Instagram, il seguente messaggio: *“Ao mo sei contento che jhai dato i tre punti a quelli der roma city non ce veni se devi fa cosi poi te pensi de pia per culo a noi quando te pi per culo da solo brutto salame”*.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa fra i quali:

- segnalazione della Sezione A.I.A. di Rieti del 17.11.2025, con allegata nota del sig. Federico Galasetti, arbitro effettivo della medesima sezione, nonché screenshot del messaggio ricevuto tramite l'applicazione “Messenger” del social network Instagram;

- estratto della posizione di tesseramento del sig. Andrea Moretti;
- referto arbitrale e distinte di gara relativi all'incontro A.S.D. Roma City F.C. – A.S.D. Tor Lupara del 15.11.2025;
- foglio censimento della società A.S.D. Tor Lupara relativo alla stagione sportiva 2025/2026.

All'udienza del 7 maggio 2026, tenutasi in modalità da remoto, era presente la Procura Federale che si riportava integralmente all'atto di deferimento chiedendo l'affermazione della responsabilità del deferito, e che per l'effetto fosse sanzionato con n. 3 giornate da scontare nel campionato di competenza della stagione, per il deferito nessuno compariva.

Il deferito, nella propria memoria difensiva deduceva che il messaggio oggetto di contestazione era stato trasmesso in forma strettamente privata, senza alcuna diffusione o divulgazione pubblica, sottolineando, altresì, il carattere episodico e isolato della condotta contestata, invocando, pertanto, l'applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta equa e proporzionata al caso concreto.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata e dalla documentazione acquisita agli atti dalla Procura Federale.

È emerso infatti che il deferito, al termine della gara in contestazione, inviava all'arbitro dell'incontro, tramite applicazione di messaggistica privata, un messaggio dal contenuto offensivo ed irrispettoso.

La circostanza che tale comunicazione non sia stata diffusa pubblicamente esclude la riconducibilità della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, concernente le dichiarazioni lesive rese pubblicamente; ciò nondimeno, il contenuto del messaggio travalica manifestamente i limiti del legittimo diritto di critica e della libertà di manifestazione del pensiero, assumendo carattere gratuitamente ingiurioso e personale nei confronti del direttore di gara.

Le espressioni utilizzate, lungi dal costituire una mera critica dell'operato arbitrale, risultano finalizzate a svilire la persona dell'arbitro e la funzione da questi esercitata, con conseguente lesione del prestigio e dell'autorevolezza della classe arbitrale.

Ne consegue che la condotta integra violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, principi che impongono ai soggetti dell'ordinamento federale di mantenere comportamenti rispettosi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Né può attribuirsi rilievo decisivo alla natura episodica del comportamento contestato, atteso che l'assenza di precedenti specifici e la non reiterazione della condotta possono essere valutate esclusivamente ai fini della graduazione della sanzione, senza tuttavia escludere la gravità dell'illecito disciplinare commesso.

Alla luce delle circostanze complessivamente emerse, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione della squalifica per tre gare effettive, avuto riguardo sia alla gravità delle espressioni utilizzate sia alla necessità di assicurare adeguata tutela alla funzione arbitrale.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione:

- Moretti Andrea, n.3 gare di squalifica.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 14 maggio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CHIARA CECINELLI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

38) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. F. V., ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO DELLA S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A.R.L., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 15/05/2026

Con atto del 3 aprile 2026 Prot. 25962/496pfi 25-26/PM/rm la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- 1) il sig. V.F., all'epoca dei fatti calciatore tesserato della S.S.D. Elis a r.l.;
- 2) la società S.S.D. Elis A.R.L.; per rispondere:
 - il sig. V.F., all'epoca dei fatti calciatore tesserato della S.S.D. Elis a r.l.;
 - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC per avere lo stesso, al termine della gara Saxa Flaminia Labaro - Elis a r.l. dell'1.11.2025, valevole per il campionato Juniores Regionale, rivolto al calciatore sig. D.S.G., la seguente testuale espressione: "negro di merda";
 - la società S.S.D. Elis A.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. V.F., così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

A sostegno del deferimento l'Organo Requirente ha dedotto testualmente:

Le risultanze dell'attività inquirente hanno consentito di accertare che al termine della gara Saxa Flaminia Labaro – Elis A.R.L. dell'1.11.2025, valevole per il Girone F del campionato Juniores Regionale, il calciatore sig. V.F. tesserato per la S.S.D. Elis a.r.l. ha rivolto al calciatore tesserato per la società Saxa Flaminia Labaro sig. D.S.G. l'espressione "negro di merda". Tale circostanza trova univoco riscontro nelle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Procura Federale dai calciatori sig.ri F.T e D.F, nonché dallo stesso sig. D.S.G., tesserati per la società Saxa Flaminia Labaro.

Il calciatore sig. F.T., in particolare, ha riferito sul punto che "... ad innescare la rissa di fine partita è perché durante la gara, il n. 18 D.S.G., ha ricevuto insulti a sfondo razzista dal calciatore dell'Elis, di cui non ricordo con esattezza il numero di maglia, forse il n. 18, il quale proferiva la seguente frase da me sentita "negro di merda, negro del cazzo". Tali dichiarazioni assumono rilievo probatorio diretto in quanto il calciatore sig. F.T. ha riferito di aver percepito personalmente, nel corso della gara, espressioni dal contenuto inequivocabilmente discriminatorio riconducibili ad un calciatore tesserato per la società Elis. La circostanza che il calciatore sig. F.T. non abbia individuato con assoluta certezza il numero di maglia non incide sulla valenza probatoria della sua deposizione, che è precisa nel contenuto oggettivo delle espressioni pronunciate e nella loro connotazione; Il riferimento alla dinamica che ha preceduto la rissa consente, inoltre, di collocare temporalmente e fattualmente la condotta contribuendo a delineare un quadro coerente e convergente con le ulteriori risultanze istruttorie acquisite agli atti del procedimento.

Anche il calciatore sig. D.F., poi, in sede di propria audizione ha dichiarato quanto segue: "... a fine gara, appena dopo il triplice fischio dell'arbitro, un mio compagno D.G. n. 18 è stato fatto oggetto di espressioni a sfondo razziale da un calciatore dell'Ellis di cui non saprei dire le generalità, poiché mi è stato riferito dallo stesso D. negli spogliatoi. Immediatamente si generava una rissa, nel contempo trattenevo due calciatori dell'Ellis, di cui non ricordo i numeri di maglia, per evitare che la situazione precipitasse ed il mio unico intento era quello di calmare i più esagitati ...".

Tali dichiarazioni assumono rilevanza sotto il profilo della ricostruzione complessiva dei fatti, in

quanto il calciatore sig. D.F. ha confermato che il suo compagno di squadra sig. D.S.G. è stato oggetto di espressioni a sfondo razziale e, soprattutto, ha evidenziato come tali condotte abbiano determinato un'immediata escalation della tensione sul terreno di giuoco, sfociata poi nella rissa verificatasi al termine dell'incontro. In tal senso, le sue dichiarazioni rafforzano il nesso causale tra le espressioni discriminatorie ed il successivo degenerare della situazione sfociata in una mass confrontation.

Assumono, poi, particolare rilievo le dichiarazioni rese dal calciatore sig. D.S.G. che ha dichiarato testualmente quanto segue: "sono stato espulso a fine gara dopo il triplice fischio dell'arbitro, poichè ho colpito con un pugno il calciatore ospite recante sulla maglia il n. 18, non ricordo il nome. Preciso altresì, sono entrato a gara iniziata, ovvero, nel secondo tempo, non ricordo il minuto, e fin dal mio ingresso il calciatore n.18 dell'Ellis ha iniziato ad usare parole offensive nei miei confronti del tipo: "negro di merda" ripetuto diverse volte. Non ho mai risposto a simili provocazioni. Terminata la gara, il n. 18 dell'Ellis trovandosi di fronte a me a circa due metri, ancora sul terreno di gioco, ha continuato a proferire la stessa espressione tanto che ho reagito colpendolo con un pugno in pieno volto". Le dichiarazioni rese dal calciatore che ha subito le espressioni a sfondo razziale sono dirimenti ai fini della prova del fatto. Il calciatore sig. D.S.G., infatti, ha individuato in maniera puntuale e coerente l'autore delle espressioni discriminatorie nel calciatore della società Elis che in occasione della gara ha indossato la maglia numero 18, descrivendo una condotta reiterata e protratta nel tempo iniziata sin dal suo ingresso nel terreno di giuoco e proseguita fino al termine della gara. Tale individuazione trova oggettivo riscontro nella distinta di gara dalla quale emerge che il calciatore della S.S.D. Elis A.R.L. che ha indossato la maglia numero 18 è il sig. V.F., circostanza che consente di attribuire con certezza la condotta a tale tesserato superando ogni possibile margine di dubbio sul punto. Le dichiarazioni rese dal sig. D.S.G., inoltre, sono intrinsecamente attendibili in quanto dettagliate, lineari e prive di contraddizioni, oltre che pienamente convergenti con le dichiarazioni rese dagli altri tesserati auditi che hanno confermato il contenuto delle espressioni a sfondo razziale pronunciato nel corso della gara fornendo riscontro esterno alla versione dei fatti resa dal calciatore che ha subito le condotte.

Assume, altresì, particolare rilevanza la reazione violenta posta in essere dallo stesso D.S.G. al termine dell'incontro, consistita nel colpire con un pugno il calciatore avversario, che è stata ricondotta in maniera esplicita alla reiterazione delle espressioni discriminatorie subite; tale circostanza costituisce ulteriore riscontro oggettivo alla versione dei fatti resa da tale calciatore che evidenzia in modo chiaro ed univoco l'efficacia causale delle espressioni pronunciate dal sig. Fortunato, che hanno determinato un concreto turbamento del contesto agonistico sfociato in un episodio di violenza

Il calciatore e la società deferita hanno fatto pervenire articolata memoria difensiva con la quale contestano totalmente le risultanze degli atti di indagine. In particolare rileva l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni della presunta parte offesa. Il calciatore ha infatti riferito di essere entrato a gara iniziata durante il secondo tempo e sin dal suo ingresso il calciatore avversario V.F. avrebbe preso ad insultarlo con epiteti razzisti. Orbene tale dichiarazione è palesemente falsa in quanto il calciatore D.S.G. è entrato in campo all'inizio del secondo tempo mentre il V.F. solo al 33' minuto. Riguardo poi all'episodio avvenuto al termine della gara, in cui il calciatore D.S.G. ha colpito con un pugno allo zigomo il calciatore avversario V.F., il primo ha riferito agli inquirenti che si trovava a distanza di due metri circa e mentre si fronteggiavano il calciatore V.F. gli ha rivolto nuovamente l'insulto razzista "Negro di merda" ed ha reagito colpendolo con un pugno. Tale dichiarazione è palesemente inattendibile in quanto secondo il referto arbitrale il calciatore D.S.G. si trovava a distanza dal calciatore V.F. che non gli rivolgeva lo sguardo e stava festeggiando la vittoria con i suoi compagni di squadra e lo ha colpito a sorpresa andandogli contro di corsa. Le presunte dichiarazioni a supporto dei testi escussi in realtà non esistono in quanto nessuno degli auditi, due compagni di squadra del D.S.G. che venivano sentiti quali incolpati nel procedimento ed un dirigente della squadra ha affermato di aver sentito gli insulti razzisti nel frangente del fine gara ed hanno riferito solo di aver appreso la circostanza dallo stesso D.S.G. Non sussiste quindi alcun elemento concreto a carico del deferito che, nella circostanza, è rimasto vittima dell'aggressione del D.S.G. adeguatamente sanzionata dal Giudice Sportivo e di altri soggetti non identificati.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento e sentite le parti disponeva l'audizione del direttore di gara che rendeva la propria audizione al termine della quale le parti insistevano nelle rispettive prospettazioni, la Procura Federale concludeva per l'irrogazione della

sanzione della squalifica per 10 gare e l'ammenda di € 900,00 a carico della società e la difesa dei deferiti chiedeva il proscioglimento. Il Tribunale, visti gli atti prodotti dall'Organo Requirente, rilevava preliminarmente che non risultava audito il direttore di gara sulle circostanze nuove emerse nel corso dell'istruttoria rispetto all'atto di impulso costituito dalla denuncia del genitore del calciatore V.F. che lamentava come, al termine della gara, il figlio fosse stato aggredito con pugni dai calciatori nn. 11 e 18 della squadra avversaria, mentre il calciatore numero 9 della stessa squadra lo tratteneva per impedirgli la difesa. Ricevuta la mail del genitore il Comitato Regionale Lazio inviava la denuncia corredata dal referto di gara e dalle liste allegate. La Procura Federale procedeva quindi ad audire il calciatore colpito, numero 18 della società Elis, odierno deferito, ed i calciatori nn. 11, 18 e 9 della società Saxa Flaminia Labaro, oltre che il dirigente accompagnatore della stessa società. Il calciatore V.F. confermava le accuse già inoltrate dal proprio genitore, precisando di essere stato colpito almeno da due pugni, uno dietro l'orecchio sinistro e l'altro allo zigomo destro, di aver subito un primo pugno allo zigomo dal calciatore D.S.G. e di aver poi subito un secondo pugno dal calciatore n. 11 mentre il calciatore n. 9 lo tratteneva per impedire la difesa. I calciatori nn. 11 e 9 avevano negato l'addebito, il primo aveva affermato di non aver partecipato agli eventi di fine gara in quanto si era allontanato subito dopo il fischio finale, mentre il calciatore n. 9 affermava di aver sì trattenuto un paio di calciatori ma al solo scopo di prevenire colluttazioni tra i due schieramenti ed escludeva di aver trattenuto l'avversario V.F.. Il dirigente della squadra Saxa Flaminia Labaro affermava di non aver visto gli episodi di fine gara in quanto si era recato presso la panchina per raccogliere degli oggetti e di essersi girato solo dopo aver udito del trambusto e quando i fatti si erano ormai consumati. Il calciatore D.S.G., numero 18 del Saxa Flaminia Labaro aveva invece affermato quanto riportato nell'atto di deferimento, contrastando apertamente quanto affermato nel referto arbitrale.

Ciò posto decideva di convocare il direttore di gara per specificare meglio quanto già riportato nel referto. L'Arbitro precisava che, al termine dell'incontro, il calciatore V.F. si trovava insieme ai compagni di squadra a festeggiare, senza provocare nessuno o fare gesti di alcuna natura, ed improvvisamente il calciatore D.S.G. che si era mostrato assai nervoso già precedentemente era partito di gran corsa da almeno dieci metri di distanza e lo aveva colpito a sorpresa sullo zigomo destro. Il calciatore V.F. era caduto e non poteva escludere che fosse stato colpito da un secondo pugno o si fosse procurato dei danni sbattendo la testa al suolo; aggiungeva che i dirigenti della società Elis non gli avevano fatto presente che il calciatore V.F. aveva subito danni particolari, mentre quelli della società Saxa Flaminia Labaro avevano avuto un atteggiamento molto collaborativo e gli avevano chiesto di "far prendere dieci giornate" al colpevole D.S.G. giudicando il suo atteggiamento in campo assolutamente ingiustificabile. Escludeva di aver sentito durante la gara od al termine della stessa alcun insulto razzista rivolto al D.S.G., giocatore molto agonistico e dalla risposta pronta, né che alcuno gli avesse denunciato episodi di tal fatta al termine della gara. Il Tribunale, sentito il direttore di gara, ritiene che non vi sia alcun elemento per ritenere sussistenti le incolpazioni a carico del calciatore V.F..

L'istruttoria, iniziata per verificare chi fossero i calciatori del Saxa Flaminia Labaro che avevano colpito il malcapitato V.F., oltre al D.S.G. già sanzionato dal Giudice Sportivo, si è trasformata strada facendo in una grave accusa nei confronti della parte offesa che è divenuto incolpato di aver lanciato verso il suo aggressore delle frasi di indubbio contenuto razzistico. Questa giravolta si è verificata sulle sole dichiarazioni degli incolpati che, oltre ad allontanare da sé, come è logico, le accuse, hanno confezionato una narrazione dei fatti totalmente disancorata da quello che emerge dalle carte, rappresentate dal referto di pronto soccorso rilasciato al V.F. e dalle plurime e sempre convergenti dichiarazioni del direttore di gara. L'Arbitro ha ben visto ed ancor meglio sentito tutto quanto avvenuto a fine gara e non possono essere accolte le considerazioni della Procura che afferma, ancorandosi ad una logica giurisprudenza, che quando l'Arbitro non vede e non può riferire, assumono valore le dichiarazioni dei testimoni che suppliscono alle lacune della refertazione. Nel caso che ci occupa l'Arbitro ha ben visto quanto avvenuto a fine gara ed ha riferito come il D.S.G. che si trovava ad almeno dieci metri di distanza dal V.F., a sorpresa e proditoriamente, senza essere minimamente provocato, abbia preso una rincorsa ed abbia colpito con un forte pugno allo zigomo l'avversario. Il fatto è avvalorato dal referto di pronto soccorso del V.F. che riporta all'evidenza clinica due traumi: uno sullo zigomo destro ed uno sull'orecchio sinistro. Segno evidente che il V.F. è stato colpito da due pugni, come sostenuto nella denuncia del genitore, uno dal D.S.G. e l'altro da un ignoto, individuato dal denunciante nel numero 11. Nella audizione innanzi al Tribunale l'Arbitro ha poi escluso di aver sentito durante la gara od al

termine insulti razzisti, e questo potrebbe non essere determinante, ma afferma altresì, e questo è determinante, che nessuno gli ha denunciato tali fatti, né durante né dopo la gara; così come afferma “ore rotumno” che i dirigenti della squadra del D.S.G. stigmatizzavano il comportamento del loro tesserato chiedendogli “di fargli prendere dieci giornate”. Orbene tale circostanza è del tutto incompatibile con quanto narrato dal D.S.G. agli inquirenti, poichè se la giustificazione del suo gesto fosse stata quella di una reazione ad una frase razzista, la circostanza sarebbe stata manifestata immediatamente al direttore di gara, sia da lui stesso che, soprattutto, dai suoi dirigenti nella fase successiva di riconsegna dei documenti e compilazione del rapportino. Invece proprio i suoi dirigenti non solo non lo hanno giustificato ma hanno richiesto una punizione esemplare, segno evidente che la “favoletta” dell’insulto razzista è stata confezionata successivamente quando i tre calciatori ed il dirigente del Saxa Flaminia Labaro hanno ricevuto l’invito a comparire innanzi agli inquirenti. I tre inquisiti non hanno trovato di meglio che giustificare il disdicevole comportamento tenuto dal D.S.G. ed almeno un paio di compagni di squadra, inventando la comoda giustificazione dell’insulto razzista che monda tutte le accuse e redime da ogni nefandezza, inducendo in un clamoroso errore gli inquirenti che, duole dirlo, sono stati fin troppo accondiscendenti nei confronti di una versione dei fatti che contrastava sin dal primo momento con le risultanze del referto arbitrale che, nella specie, inspiegabilmente non è stata considerata fonte di prova privilegiata. Peraltro, le testimonianze, provenienti da soggetti in quel momento oggetto di indagine, non corroboravano la narrazione del D.S.G. infatti il dirigente del Saxa Flaminia Labaro Egidi ha affermato di non aver visto nulla in quanto era intento a raccogliere i fratini ed altri attrezzi in panchina. Il calciatore T.F., n. 11 del Saxa Flaminia Labaro, ha negato di aver colpito il calciatore V.F. e non ha visto chi ha partecipato alla rissa in quanto al termine della gara si era allontanato dalla zona dove poi è avvenuta la colluttazione. Aggiunge poi che ad innescare la rissa sarebbe stato il fatto che un calciatore dell’Elis, forse il numero 18, avrebbe insultato durante la gara il calciatore D.S.G. con l’epiteto “nego di merda” da lui sentita, ma il D.S.G. aveva affermato che durante la gara era stato fatto oggetto di insulti razzisti dal V.F. che non aveva sentito nessuno in quanto aveva l’accortezza di appartarsi e di non farsi sentire. Il calciatore F.D., numero 9 del Saxa Flaminia Labaro, riferisce sulle circostanze dell’insulto razzista solo per quanto sentito dallo stesso D.S.G., riferisce di aver trattenuto due calciatori dell’Elis di cui non ricorda i numeri e non ricorda se i suoi compagni di squadra nn. 11 e 18 abbiano colpito il calciatore dell’Ellis n. 18, V.F. Come si vede da parte di tutti gli auditi, un campionario di “non ricordo”, “non ho visto”, “ero girato di schiena”, “mi ero allontanato dai luoghi” e dichiarazioni “de relato” su quanto loro riferito dal D.S.G. sulle circostanze di cui al capo di incolpazione, ma nessuno che si sia preso la responsabilità di dire di aver visto e sentito qualcosa direttamente su quanto avvenuto a fine gara. Solo il calciatore F.T. riferisce di aver sentito l’insulto, ma lo contestualizza all’interno della gara e quindi su circostanze estranee al capo di incolpazione. Resta però la circostanza che, malgrado a loro dire il D.S.G. si sia lamentato di aver subito insulti razzisti e di aver reagito per questo, (il calciatore F.T. dice addirittura di averlo sentito durante la gara) nessuno durante la gara ed a fine gara ha sentito il dovere di farlo presente all’Arbitro, ricordando il fatto solo quando sono stati sentiti dagli inquirenti come persone sottoposte ad indagini. In sostanza il capo di incolpazione a carico di V.F. è stato recisamente smentito dal direttore di gara che ha visto bene la dinamica dell’aggressione subita ed ha escluso che i due, il V.F. ed il D.S.G., si fronteggiassero a distanza di due metri e che il primo abbia provocato in qualche modo il secondo; così come ha escluso che da parte dello stesso D.S.G. o dei suoi dirigenti sia stato denunciato un fatto così grave nell’immediatezza ed anzi ha riferito di un atteggiamento del tutto opposto dei dirigenti del D.S.G. che ne stigmatizzavano ampiamente gli atteggiamenti violenti. I deferiti vanno quindi prosciolti.

Il Tribunale delibera di oscurare i dati anagrafici dei calciatori coinvolti essendo tutti minorenni, stante anche la gravità dell’incolpazione. Ciò premesso questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti.
Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

42) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. F. P., ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. DOPOLAVORO FOOTBALL CLUB A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 15/05/2026

Con atto del 14-4-2026 protocollo 26964/365pfi25-26/PM/am la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1. il sig. F. P., all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Dopolavoro Football Club;

2. la società A.S.D. Dopolavoro Football Club; per rispondere:

- il sig. F. P., all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Dopolavoro Football Club;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso il giorno 5.10.2025, al termine della gara Dopolavoro Football club – Petriana Calcio valevole per il girone A del campionato Under 17 Regionali, rivolto reiterate espressioni offensive e gravemente irrispettose nei confronti dell'allenatore della squadra della società A.S.D. Petriana Calcio, sig. A.F., del seguente testuale tenore: “che cazzo vieni a fare qua che hai preso 5 goal ... vattene a fanculo”, “tua madre fa i pompini”, “pezzo di merda”, “coglione”; tali espressioni venivano proferite dal calciatore sig. F. P. nel momento in cui il sig. A.F. si recava all'interno dello spogliatoio della squadra avversaria per complimentarsi per il risultato sportivo da loro ottenuto all'esito dell'incontro (5 – 0);

- la società A.S.D. Dopolavoro Football Club a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. F. P. così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

A sostegno del deferimento l'Organo requirente esprimeva testualmente:

All'esito dell'attività inquirente svolta è emerso che il sig. F. P., all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. Dopolavoro Football Club, ha proferito espressioni offensive nei confronti dell'allenatore tesserato per la società A.S.D. Petriana Calcio del seguente testuale tenore: “che cazzo vieni a fare qua che hai preso 5 goal ... vattene a fanculo”, “tua madre fa i pompini”, “pezzo di merda”, “coglione”.

Tanto è accaduto al termine della gara Dopolavoro Football club – Petriana Calcio del 5.10.2025 nel momento in cui il tecnico sig. A.F. si è recato all'interno dello spogliatoio della squadra avversaria per complimentarsi per il risultato sportivo da ottenuto all'esito dell'incontro che è terminato con il risultato di cinque reti a zero.

Tale ricostruzione dei fatti, in particolare, emerge dalle dichiarazioni rese in data 15.12.2025 dal dirigente tesserato per la società A.S.D. Dopolavoro Football Club sig. Ivan Cerchi in sede di sua audizione da parte della Procura Federale, che hanno poi trovato inequivocabile riscontro in quelle rese dallo stesso sig. F. P.

Il sig. Ivan Cerchi, in particolare, ha dichiarato testualmente quanto segue sul punto: “Mi ricordo bene. Noi siamo entrati negli spogliatoi separatamente dai giocatori della Petriana. Entrando negli spogliatoi, F. P. per una seconda volta visto che poco prima aveva festeggiato sotto la tribuna in campo compiendo un gesto volgare e provocatorio nei confronti degli avversari, ha provocato l'allenatore avversario che si era venuto a complimentare per la nostra vittoria prendendolo a male parole, dicendogli tipo “che cazzo vieni a fare qua che hai preso 5 goal...vattene a fanculo” “Tua madre fa pompini”.

Il sig. F. P., poi, a sua volta in sede di audizione da parte della Procura Federale del 5.2.2026 ha riferito testualmente, con pieno valore confessorio, quanto segue in merito alla condotta di cui si è reso responsabile nei confronti dell'allenatore tesserato per la società avversaria: “Una volta dentro lo spogliatoio il mister della squadra avversaria è entrato mentre facevamo la doccia proferendo una frase dal seguente tenore: “complimenti a tutti, ma soprattutto al ricciolino che ci ha provocato” riferendosi palesemente alla mia persona. A quel punto ho risposto a quella che ho interpretato come una frase sarcastica e provocatoria con frasi del tipo “coglione che vieni a fare

qui ... hai preso 5 goal ... vattene a casa". A quel punto il nostro mister si è allontanato con lui e ho sentito che fuori stavano ancora discutendo anche alla presenza di altre persone. Ho sentito che il mister della Petriana mi apostrofava con frasi del tipo "quel coglione che ci ha provocato".

Sempre nel corso dell'audizione del 5.2.2026, poi, lo stesso calciatore tesserato per la società A.S.D. Dopolavoro Football Club ha ulteriormente ammesso di aver "continuato ad insultarlo dicendogli con frasi del tipo "pezzo di merda" "coglione".

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione alle parti. Alla riunione, svoltasi in modalità telematica, chiedeva di partecipare la sola Procura Federale mentre nessuna richiesta di collegamento facevano pervenire i deferiti, pur ritualmente avvisati, né perveniva alcuna memoria difensiva da parte degli stessi. Il Tribunale decideva quindi di procedere in assenza dei deferiti ed il rappresentante della Procura Federale concludeva per l'affermazione di responsabilità di entrambi i soggetti deferiti e la richiesta di irrogazione della sanzione di squalifica per sei giornate di gara a carico del calciatore e dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della società.

Il Tribunale ritiene che i fatti siano stati pienamente provati.

Dai documenti del procedimento trasmessi dalla Procura Federale si può ricavare che sia il dirigente della società Dopolavoro Ferroviario che lo stesso calciatore deferito hanno ammesso che il giovane F.P. ha apostrofato con frasi altamente ingiuriose l'allenatore avversario che si era portato nel loro spogliatoio. Va però detto che, come viene assunta a prova regina la confessione dello stesso deferito, vanno considerate anche le dichiarazioni contenute nella confessione a parziale giustificazione di una azione altrimenti inspiegabile. Il calciatore ha riferito di aver reagito in tal modo, sicuramente censurabile, ad una frase irridente e provocatoria pronunciata dallo stesso tecnico avversario che lo accusava di aver provocato il pubblico al termine della gara. Va detto che, quale possa essere stato il comportamento del calciatore al termine della gara, un adulto, peraltro con funzioni anche educative come un allenatore, non deve mai mettersi sullo stesso piano di un giovane calciatore, soprattutto entrando in uno spogliatoio della squadra avversaria dopo una gara, quando la condizione psicologica e lo stress emotivo non consigliano confronti di alcun tipo. Ciò posto il comportamento del calciatore va certamente censurato ma la sanzione irrogata va ricondotta entro limiti di minore entità come da dispositivo.

Nei confronti della società, oggettivamente responsabile del comportamento del tesserato, va comminata una ammenda che tiene conto anche del lodevole comportamento tenuto nel procedimento innanzi alla Procura Federale quando il dirigente responsabile ha lealmente ammesso gli addebiti del calciatore contribuendo alla puntuale ricostruzione dei fatti.

Il Tribunale, considerando la minore età del deferito ed i fatti oggetto del deferimento dispone l'oscuramento dei dati del calciatore minorenni e della parte offesa.

Tutto ciò presso il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

-F. P., n.3 gare di squalifica;

-Dopolavoro Football Club, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

43) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIER ANTONIO BIGNOTTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. CELLENO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ALESSANDRO CIARMATORI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POL. CELLENO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. MATTEO RAMPIELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. POL. CELLENO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. E DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. CELLENO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 15/05/2026

La Procura Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Pier Antonio Bignotti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. Celleno, il sig. Alessandro Ciarmatori ed il sig. Matteo Rampielli, all'epoca dei fatti dirigenti tesserati per la medesima società, nonché la società A.S.D. Pol. Celleno, per rispondere delle violazioni rispettivamente contestate nell'atto di deferimento.

La vicenda trae origine da una segnalazione del Settore Tecnico relativa allo svolgimento delle mansioni di allenatore e allenatore in seconda della squadra Giovanissimi Under 14 Provinciali della società A.S.D. Pol. Celleno da parte dei sigg. Alessandro Ciarmatori e Matteo Rampielli, pur in assenza della necessaria abilitazione tecnica.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura Federale acquisiva documentazione e dichiarazioni testimoniali dalle quali emergeva che, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2025, i sigg. Alessandro Ciarmatori e Matteo Rampielli avevano effettivamente svolto i ruoli ed i compiti rispettivamente di allenatore e allenatore in seconda della squadra partecipante al campionato Giovanissimi Under 14 Provinciali, nonostante fossero privi della qualifica richiesta dal Regolamento del Settore Tecnico.

Dalle distinte di gara prodotte in atti risultava infatti la loro indicazione quali allenatore e allenatore in seconda in occasione delle gare ufficiali disputate dalla società nel predetto arco temporale.

Le risultanze istruttorie trovavano altresì conferma nelle dichiarazioni rese nel corso delle audizioni innanzi alla Procura Federale dal Presidente Pier Antonio Bignotti, da sig. Alessandro Ciarmatori e da un calciatore tesserato per la società.

All'udienza del 14 maggio 2026 era presente la Procura Federale, in persona dell'avvocato Alessandro D'Oria. Per i deferiti comparivano i soggetti indicati nel verbale di udienza.

Preliminarmente la Procura Federale comunicava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con tutti i deferiti, nei termini risultanti dai moduli ritualmente depositati.

Le sanzioni concordate risultavano essere le seguenti:

Pier Antonio Bignotti, n. 80 giorni di inibizione;

Alessandro Ciarmatori, n. 80 giorni di inibizione;

Matteo Rampielli, n. 80 giorni di inibizione;

A.S.D. Pol. Celleno, ammenda di euro 534,00.

Questo Tribunale Federale Territoriale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 127 CGS, rileva come dagli atti del procedimento emergano elementi idonei a fondare la responsabilità dei deferiti in ordine a violazioni loro contestate e ritiene congrue le sanzioni concordate, proporzionate alla natura dei fatti accertati ed ai principi applicabili nella materia.

Non emergono, inoltre, elementi o circostanze che possano condurre al proscioglimento dei deferiti.

Pertanto, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, deve essere dichiarata l'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Bignotti Pier Antonio, n.80 giorni di inibizione;
- Ciarmatori Alessandro, n.80 giorni di inibizione;
- Rampielli Matteo, n.80 giorni di inibizione;
- Celleno, euro 534,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

44) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CURRE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ORATORIO GRANDORI VITERBO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., DALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL'ART. 2 DEL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2025 – 2026, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. ORATORIO GRANDORI VITERBO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 419 del 19/05/2026

A seguito della segnalazione del Gruppo AIAC della Regione Lazio del 27.11.2025, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Giuseppe Curre, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oratorio Grandori Viterbo, avesse nel corso della stagione sportiva 2025-2026 fino al 7 febbraio 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone B del campionato Giovanissimi under 15 Provinciale, ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva si in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle NOIF, dall'art. 39 lett.fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della Stagione Sportiva 2025-2026.

La Procura Federale riteneva altresì che il sig. Giuseppe Curre avesse nel corso della stagione sportiva 2025-2026 fino al 07.02.2026, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società al sig. Alessandro Onofri, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Procura Federale rilevava altresì che la Società A.S.D. Oratorio Grandori Viterbo, fosse responsabile direttamente e oggettivamente ai sensi dell'art. 6 co.1 e 2 del CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Curre e dal Sig. Onofri.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa dalle quali emergeva che, la Società A.S.D. Oratorio Grandori Viterbo, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, ha attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Giovanissimi Under 15 Provinciali al sig. Alessandro Onofri che non è in possesso della necessaria abilitazione rilasciata da Settore Tecnico.

All'udienza dle 14 maggio era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Alessandro D'Oria, mentre compariva per i deferiti l'avv. Stefano Bianchini.

Il Tribunale Federale, verificava la regolarità delle notifiche l'integrità del contraddittorio e disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto accordo di patteggiamento con i deferiti come di seguito:

Cure Giuseppe n. 4 mesi di inibizione

Oratorio Grandori Viterbo, euro 533,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, sull'applicazione delle sanzioni così come illustrate e non emergendo dagli atti elementi che possano portare al proscioglimento dei soggetti deferiti ritiene congrue le sanzioni concordate, proporzionate alla natura dei fatti accertati ed ai principi applicabili nella materia.

Pertanto, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, deve essere dichiarata l'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

-Curre Giuseppe, n.4 mesi di inibizione;

-Oratorio Grandori Viterbo, euro 533,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì, 5 giugno 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantageggiato